

REGOLAMENTO (CEE) N. 3719/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1988

che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87⁽⁴⁾, che a suo tempo ha sostituito il regolamento (CEE) n. 193/75⁽⁵⁾, il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 1373/70⁽⁶⁾, stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; che le disposizioni di detto regolamento sono state a più riprese modificate, talvolta in modo sostanziale; che, ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcune modifiche che l'esperienza ha rivelato opportune;

considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa è soggetta alla presentazione di detti titoli; che occorre pertanto precisare il campo d'applicazione di questi ultimi, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto;

considerando che, qualora taluni prodotti sono posti sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo⁽⁷⁾, le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione; che per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica; che tuttavia, quando il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte dai paesi terzi e in parte dal mercato comunitario, occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

considerando che i prelievi applicabili all'atto dell'immissione in libera pratica di prodotti che si trovano posti sotto il regime di perfezionamento attivo sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1999/85; che non può pertanto essere ammesso che il titolo d'importazione presentato all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti comporti la fissazione anticipata del prelievo; che può tuttavia accadere che il prelievo venga fissato nel quadro di una gara, come avviene attualmente per l'olio d'oliva; che in tal caso, il prelievo applicabile è indicato nel titolo d'importazione;

considerando che i titoli d'importazione e di esportazione hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati; che talune operazioni hanno per oggetto quantitativi modesti; che, nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare tali operazioni dalla presentazione dei titoli d'importazione o di esportazione;

considerando che non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamento di natanti e aeromobili nella Comunità, se non è richiesta la fissazione anticipata di un prelievo o di una restituzione; che, per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da guerra nonché per le operazioni di

(1) GU n. L 281 del 1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 195 del 16. 7. 1981, pag. 11.

(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

(6) GU n. L 150 del 20. 7. 1970, pag. 1.

(7) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.